

COMUNE DI FONTANAFREDDA

PARERE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2023 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE

L'Organo di Revisione dei Conti del Comune di Fontanafredda nelle persone della dott.ssa Silvia Contardo, dott. Alessandro Ceretti e dott. Francesco Marchesan

ESAMINATA

la determinazione dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 884 del 08/11/2023 relativa alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale del comparto anno 2023 che definisce in € 146.412,75 il valore complessivo del fondo per l'anno 2023;

PRESO ATTO

del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto unico della Regione Friuli V.G. per il triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023;

VISTI

gli allegati alla determina citata in ordine alla costituzione del fondo decentrato e alle altre poste costituenti il salario accessorio del personale per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 45 del C.C.R.L.2019-2021 ed il relativo parere dell'Organo di Revisione;

CONSIDERATO

-che in data 22 giugno 2023 è stato sottoscritto in via definitiva il CCDIA 2019 – 2022 e 2023 di cui al protocollo d'intesa del 09.03.2023;

-che in data 19.07.2023 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2019- 2021;

- che l'art. 45 del predetto C.C.R.L. del 19.07.2023 disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale e la quantificazione delle altre risorse destinate al salario accessorio a partire dall'anno 2023;

- che il successivo art. 46 che prevede l'incremento del fondo decentrato relativo alla sola annualità 2023, di una quota una tantum conseguente alla rideterminazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 dell'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del C.C.R.L. 15.10.2018

RICHIAMATI:

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

l'art. 45, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/1/2023 e sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCRL 15/10/2018;

l'art. 46, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la rideterminazione delle risorse variabili di cui all'art. 32 CCRL 15/10/2018 per le annualità 2021 e 2022;

l'art. 45, comma 10, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che stabilisce che le voci stipendiali accessorie diverse da quelle costituenti il Fondo salario accessorio a decorrere dal 1/1/2023 continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti e che la loro quantificazione non è più soggetta a dei tetti di spesa ma solamente ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

l'art. 45, comma 15 del CCRL che stabilisce espressamente che l'art. 32 CCRL del 15/10/2018 viene interamente sostituito e disapplicato;

CONSIDERATO, in merito alla sostenibilità della spesa di personale:

che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, “attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015;

che pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;

che in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021;

RICORDATO

che in merito alle modalità di calcolo va tenuto conto di quanto indicato, oltre che dalla normativa sopra richiamata:

- nella DGR 789 del 21/5/2021;
- nella DGR 561 DEL 22/4/2022;
- nella DGR 951 DEL 23/6/2023 che detta norme particolari proprio per tener conto degli effetti della spesa per i rinnovi contrattuali sul calcolo dell'indicatore-valore soglia;

PRESO ATTO

che tra le richieste effettuate dalle Sigle Sindacali è emersa anche la volontà di raddoppiare gli importi relativi alle indennità riconosciute ai dipendenti con particolare riferimento all'indennità di servizio esterno e per condizioni di lavoro di cui ai CCRL 15/10/2018;

che l'Amministrazione ha ritenuto di aderire a tale richiesta

che, pertanto, è risultato necessario rideterminare la quota destinata alle indennità adottando un apposito atto di integrazione alla costituzione del fondo, pur precisando che le indennità, secondo quanto previsto dal CCRL 19/07/2023, gravano direttamente sul bilancio dell'Ente; del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CERTIFICA

che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Fontanafredda - anno 2023- di cui alla determinazione dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 884 del 08/11/2023 e oggetto della presente integrazione è stato correttamente quantificato sulla base di quanto indicato dalla norma contrattuale, richiamando anche il proprio precedente parere in merito;

che l'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 – sostenibilità della spesa di personale.

Fontanafredda, 21.12.2023

dott.ssa Silvia Contardo firmato digitalmente

dott. Alessandro Ceretti firmato digitalmente

dott. Francesco Marchesan firmato digitalmente